

# IL DELITTO DI OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

RAFFAELE GUARINIELLO\*

## 1. Premessa

L'art. 437 c.p., al comma 1, punisce “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”, e, al comma 2, contempla una pena più severa “se dal fatto deriva un disastro o un infortunio”.

Analizzeremo alcuni aspetti della fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 437 c.p. sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

## 2. L'elemento oggettivo del reato

Un primo aspetto concerne l'**elemento oggettivo** del reato. In proposito, dobbiamo sottolineare più punti.

A) Anzitutto, occorre soffermarsi sul concetto di “**cautele**” la cui omissione o rimozione o danneggiamento integra il reato. Precisa già Cass. 8 ottobre 1987, Ziri (in *Giust. pen.*, 1989, II, 270, da leggere in motivazione):

“Il delitto di cui all'art. 437 c.p., non abrogato dalla successiva legislazione antinfortunistica, è configurabile anche in casi in cui appaiono osservate le prescrizioni previste dalla legislazione predetta”.

Significativa è pure la fondamentale sentenza relativa al caso dei 13 morti della Mecnavi di Ravenna, Cass. 8 novembre 1993 n. 10048:

“Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono non soltanto quelle specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche, ma anche quelle che, se pure stabilite da **leggi generali**, sono ugualmente **dirette a prevenirli: come l'omissione di impianti o di segnali destinati appunto a prevenire infortuni sul lavoro, di cui all'art. 437 c.p.**”.

\* Procuratore aggiunto della Repubblica, Roma.

Ed è di particolare interesse il fatto che, nel caso della Mecnavi, si ravvisò la violazione dell'art. 437 c.p. per le carenze relative agli impianti antincendio a schiuma e ad acqua, per "la dolosa trascuratezza di un adeguato impianto di spegnimento degli incendi":

"Il cantiere si trovava privo di adeguate attrezzature antinfortunistiche: in particolare l'impianto antincendio a schiuma era inutilizzabile, pare da quattro anni, per mancanza del materiale oltre che per l'inefficienza di alcuni attacchi, e quello ad acqua era in avaria da alcuni giorni per rottura di un tubo".

In questo quadro, ben si comprende l'insegnamento impartito da Cass. 14 giugno 2006, n. 20370 nel caso riguardante due dirigenti di uno stabilimento petrolchimico dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 437, comma 2, c.p., in quanto, "pur essendo pacificamente e da tempo emersa la necessità di sostituire la valvola denominata B della linea spurghi ammoniacali in quanto 'trafilava' (vale a dire non teneva più) e pur essendo stata segnalata da uno di essi l'emergenza e quindi la priorità del necessario intervento, avevano invece omesso di intervenire con la tempestività e la decisione necessarie e avevano omesso di adottare o comunque di far adottare e collocare apparecchi e strumenti idonei destinati a prevenire disastri e infortuni sul lavoro, limitandosi a prevedere (ma comunque non a porre in essere) solo delle misure 'tampone' provvisorie e insufficienti, quale l'intervento con il sistema cosiddetto della 'doppia pinzatura' e del 'salciccio', sistema che non garantiva la tenuta", tanto che "da tali omissioni (e dalla mancata tenuta di un accoppiamento flangiato e della relativa guarnizione, che si ruppe a causa della usura e della mancata manutenzione) derivava una fuga di ammoniaca anidra NH<sub>3</sub>, sostanza notoriamente tossica e pericolosa, come risulta pure dalla scheda di sicurezza". Nel respingere i ricorsi degli imputati, la Sez. I prende atto che, a propria discolpa, gli imputati avevano sostenuto l'insussistenza "di un obbligo che avrebbe imposto la chiusura della valvola B", e ribatte che:

"la norma giuridica di carattere generale che nel caso di specie imponeva la sostituzione e la chiusura della valvola B è l'art. 2087 c.c."

Del resto, già Cass. 20 febbraio 2006, n. 6393 precisa:

"A prescindere dal fatto che l'art. 437 c.p. non subordina l'esistenza del reato alla violazione di norme contravvenzionali speciali, in ogni caso, nella fattispecie in esame, vi è stata violazione dell'art. 2087 c.c., perché già esistevano ed erano operative strumentazioni idonee a prevenire infortuni sul lavoro del genere accaduto (non manuali e rischiose come il sistema praticato del lancio della 'coda'). Per completezza occorre ricordare che l'imprenditore e i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare tutte le misure che risultino in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o meno previste dalle leggi in materia di infortuni. Le prescrizioni contenute nelle suddette norme, costituendo il risultato di precise elaborazioni tecniche e di dati dell'esperienza, sono in ogni caso un punto di riferimento necessario per valutare l'adempimento da parte dell'agente dell'obbligo impostogli dalla

legge, pur non essendo escluso che tali misure, secondo la particolarità di determinati lavori, possano rivelarsi insufficienti o possano essere efficacemente sostituite da cautele, altrettanto idonee, di tipo diverso”.

Agevole è desumerne che l’art. 437 c.p., nel parlare di “impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”, non si riferisce soltanto agli “impianti, apparecchi o segnali” prescritti da specifiche norme antinfortunistiche, bensì anche agli “impianti, apparecchi o segnali” doverosi in forza dell’obbligo - contemplato dall’art. 2087 c.c.- di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Ed è giurisprudenza da sempre pacifica che:

“l’art. 2087 c.c. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro con la conseguenza che la responsabilità del datore di lavoro, o delle altre persone alle quali sono attribuite funzioni di protezione dell’incolumità dei lavoratori, non è esclusa dall’inesistenza di una norma specifica di cautela” (così, per tutte, Cass. 30 novembre 2007, n. 44791: v., da ultimo, ad es., Cass. 14 luglio 2010, n. 27356).

Del pari importante è ricordare che, nel nostro ordinamento, vige il principio della **massima sicurezza tecnologicamente fattibile**, ribadito dal D.Lgs. n. 626/1994, in ispecie negli artt. 3, comma 1, lettere b), d), g), e 4, comma 5, lettera b) (e dal D.Lgs. n. 81/2008, in ispecie, negli artt. 2, comma 1, lettera n; 15, comma 1, lettere dalla *c* alla *i*; 18, comma 1, lettera *z*). Dice costantemente la Corte Suprema:

“Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L’articolo 2087 c.c., infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche”. (Così, per tutte, Cass. 14 ottobre 2008, n. 38819; particolarmente approfondita l’analisi condotta da Cass. 29 marzo 2007, n. 12799).

In questa prospettiva, si colloca coerentemente la delucidazione data da Cass. 13 febbraio 1991, n. 2033:

“Il complesso delle nozioni di ‘impianti, apparecchi o segnali’ destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ricomprende **tutti** i prodotti della tecnica aventi tale destinazione, sicché l’elemento oggettivo del reato deve considerarsi realizzato quando le prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche, che nullo altro sono se non le precise elaborazioni tecniche dei dati dell’esperienza, siano state **in tutto o in parte** omesse”.

Concordante è l’analisi condotta da Cass. 26 novembre 1996, n. 10161:

“Perché si verifichi (tale pericolo) nello specifico ambiente, non occorre che

venga colpita una massa di lavoratori proporzionata al numero degli addetti, perché, per la configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dalla norma, è sufficiente la **manca**za o l'**inefficienza** degli impianti o degli apparecchi necessari per prevenire gli infortuni. Tale omissione, infatti, pregiudizievole per l'integrità fisica dei lavoratori, determina il pericolo per la pubblica incolumità e realizza quindi quella condizione di indeterminata estensione del pericolo che è requisito sufficiente per integrare l'attentato alla pubblica incolumità richiesto dalla norma". (Conforme Cass. 14 gennaio 1999, n. 350).

Non meno rilevante è quanto insegna la Corte Suprema in ordine alla destinazione degli impianti e apparecchi omessi o rimossi:

La Corte Suprema esclude che rientrino "nel fatto tipico solo gli impianti ed apparecchi la cui destinazione sia esclusivamente quella di prevenzione degli infortuni", e spiega come "questa limitazione non sia prevista dalla norma e contrasti con le finalità di prevenzione della medesima", sicché irrilevante, ai fini della configurabilità del reato in esame, è la circostanza che "lo strumento adempia anche a diverse funzioni purché sia accertato che svolga anche una funzione di prevenzione di infortuni e disastri" (così Cass. 6 febbraio 2007, n. 4675; conforme Cass. 14 giugno 2006, n. 20370).

Né, d'altra parte, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 437 c.p., è necessario "un valido provvedimento precettivo che abbia indicato in concreto quali fossero i dispositivi da installare a fini di prevenzione degli infortuni, la cui individuazione non poteva essere demandata ad un accertamento *ex post*". Nel respingere un simile ragionamento difensivo, Cass. 7 luglio 1998, n. 8054 osserva:

"è irrilevante l'emanazione di **diffide** da parte dell'organo ispettivo".

Ed è il caso di aggiungere che, ultimamente, Cass. 19 gennaio 2010, n. 2273, nel confermare la condanna a tre anni di reclusione del titolare di un'azienda esercente la produzione di intermedi organici farmaceutici, per "la violazione aggravata dell'art. 437 c.p., per avere dolosamente omesso di predisporre le misure di sicurezza idonee ad impedire un siffatto evento, verificatosi nel suo stabilimento per lo scoppio di un reattore per la produzione di metanitrotioanisolo con conseguente incendio della fabbrica, crollo parziale della stessa, danni alle abitazioni circostanti nel raggio di un centinaio di metri e lesioni a due dipendenti, e ciò sul presupposto che "lo stabilimento operava in assenza di un sistema sostanziale di sicurezza per carenze sul piano strutturale e su quello del rispetto della normativa antinfortunistica e di prevenzione degli incendi", rileva:

"L'esistenza degli estremi del reato di cui all'art. 437 c.p. è stata ineccepibilmente dimostrata attraverso un'ampia analisi di tutto il materiale raccolto, senza trascurare gli elementi addotti dalla difesa, in esito al quale è stato evidenziato che gli ampliamenti dello stabilimento erano stati realizzati senza provvedere alle relative denunce agli uffici competenti (per cui il reattore esplosivo non era ancora stato sottoposto a collaudo), che la struttura metallica del capannone ove si è verificato l'incidente non è risultata idonea a contenere le apparecchiature e l'im-

pianto elettrico non è risultato conforme alla normativa antinfortunistica, che mancava un piano per la manutenzione dell'intera azienda e in particolare dei reattori e che **al momento del sinistro non era ancora stato rinnovato il certificato di prevenzione incendi**, come era invece necessario trattandosi di lavorazione con l'impiego di solventi e altri prodotti infiammabili, possibile formazione di gas e alto rischio di esplosione (per cui si sarebbe dovuto allocare il reattore a tale lavorazione adibito in zona sicura, lontano dagli altri reattori e da insediamenti abitativi e industriali)".

B) Un'ulteriore serie di precisazioni attengono alla "**rimozione**", equiparata dall'art. 437 c.p. alla omessa collocazione. La prima attiene a un caso in cui, "ad evidente scopo tecnico-produttivo", il datore di lavoro aveva "reso inservibile il sistema di blocco della corsa di una gru mediante l'inserimento di un dispositivo di esclusione del predetto blocco, la cui adozione era stata imposta dai competenti organi di vigilanza per impedire che il carico sospeso potesse arrivare a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche": al riguardo, Cass. 20 settembre 1994 n. 9967 afferma:

"Integra rimozione di cautele antinfortunistiche in senso tecnico-giuridico non solo la materiale, definitiva o stabile ablazione degli impianti, apparecchi o segnali all'uopo collocati, ma anche la elusione, attuale o potenziale, della loro funzione pratica mediante la contestuale predisposizione di congegni idonei a paralizzarne l'efficacia *ad libitum dell'operatore*".

Altro chiarimento quello svolto da un'altra basilare sentenza, Cass. 3 marzo 1995, n. 2181:

"La rimozione del selettore a chiave, sostituito dagli imputati con interruttore a scatto, e l'apposizione di scotch sui microinterruttori elettrici che ne cagionava l'isolamento, si da non determinare l'arresto automatico della macchina cardatrice allorché i relativi carters di protezione venivano aperti, costituiscono vere e proprie rimozioni di dispositivi antinfortunistici. Infatti, rientra nella nozione di rimozione non soltanto la materiale asportazione dalla macchina dei congegni in questione, ma anche **ogni attività che ne frustra il funzionamento** in relazione alla finalità antinfortunistica cui sono predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio reso, per contro, del tutto impossibile dal normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realizzate o poste sulla macchina".

A sua volta, Cass. 20 febbraio 2006, n. 6393 osserva:

"Nella nozione di rimozione rientra non soltanto la materiale asportazione, dalla macchina, dei congegni di sicurezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in caso di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realizzate e poste sulla macchina stessa".

In questo alveo si riconduce Cass. 22 ottobre 2001, n. 37870, là dove si ravvisa

il reato di cui all'art. 437 c.p. nel fatto di aver "bloccato il pulsante centrale (di una pressa) con del nastro adesivo".

C) L'art. 437 c.p. si riferisce alle cautele destinate a prevenire "disastri o infortuni sul lavoro".

Al riguardo, per la prima volta, Cass. 14 settembre 1990, n. 12367, insegnò: "L'art. 437 c.p. -nel punire l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro- si riferisce, non solo agli infortuni dovuti ad agenti meccanico-fisici, ma anche alle c.d. '**malattie-infortunio**', e, cioè, alle manifestazioni morbose prodotte da agenti esterni quali per esempio le patologie di origine barica, elettrica, radioattiva, chimica". (Nella specie, si ritenne sussistente il delitto di cui all'art. 437 c.p. a carico di un datore di lavoro che, "non provvedendo gli ambienti di lavoro di apparecchiature per la aspirazione dei gas tossici, aveva cagionato una malattia inguaribile [nefropatia] a due lavoratori che, durante la lavorazione, avevano assorbito, per inspirazione, i vapori da essa sprigionatisi").

Questo insegnamento venne poi costantemente confermato dalla Corte Suprema: In un'ipotesi in cui più lavoratori di una acciaieria avevano subito una ipoacusia da rumore, la Corte Suprema affermò che "la sordità da rumore subita dai lavoratori (l'ipoacusia) è una conseguenza dell'infortunio da loro accusato in quanto per la mancanza di misure concrete necessarie per prevenire il rumore essi sono stati investiti nell'ambiente del lavoro da una serie di traumatismi diluiti nel tempo con conseguenze a lungo termine"; e che, "infatti, la mancanza di attrezzature idonee per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai rumori, non ricorrendo a misure tecniche e non adeguandosi ai problemi della tecnologia del settore, hanno, nella fattispecie, determinato gli infortuni creando quella malattia accertata" (Cass. 26 novembre 1996, n. 10161).

Successivamente, la Corte Suprema precisò che, "a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la '**malattia-infortunio**' va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabile con determinati accorgimenti", e, in questa prospettiva, concluse che "correttamente nel caso di specie è stato applicato l'art. 437 c.p., atteso che la condotta contestata all'imputato consisteva nella omessa predisposizione di impianti e nella omessa adozione di altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante da una causa esterna quale la elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro" (Cass. 14 gennaio 1999, n. 350).

Da ultimo, la Corte Suprema esaminò il caso di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 437 c.p. a carico dei responsabili di uno stabilimento. Il GIP del Tribunale di Taranto aveva disposto il sequestro preventivo delle batterie n. 3, 4, 5 e 6 dell'impianto di distillazione del coke (cokeria) in esercizio presso lo stabilimento. Pose a base del decreto "l'emissione di polveri e di fumi iniqui-

nanti da parte delle batterie 3 6 della Cokeria, oggetto di ripetute contestazioni da parte dell'Asl di Taranto 1, del sindaco di Taranto e dei rispettivi organi tecnici sino alla intimazione del Sindaco di Taranto ai responsabili dello stabilimento di sospendere l'esercizio delle batterie 3 6, intimazione reiterata con ordinanza rimasta senza esito con conseguente denuncia dei predetti responsabili alla Procura di Taranto per il reato di cui all'art. 650 c.p.". E nel merito osservò, in particolare, che "è pacifica - e parzialmente riconosciuta dall'azienda nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art.4 D.Leg. n. 626/1994 la produzione nell'ambito del processo di trattamento gas coke sull'impianto cokeria di sostanze cancerogene". Nel ricorrere contro il decreto di sequestro preventivo, gli indagati puntano, in particolare, su un argomento: "l'art. 437 c.p. deve ritenersi diretto a prevenire solo il rischio di infortuni sul lavoro e non anche di malattie professionali". Nel rigettare il ricorso, la Sez. I premette che "il testo della norma fa riferimento all'omessa collocazione (ovvero alla rimozione o al danneggiamento) di 'impianti ( ... ) destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro". S'interroga allora in ordine alla "esatta portata della espressione 'infortuni sul lavoro". Rammenta che "la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che il concetto di infortunio va identificato con riferimento alle cause e modalità di determinazione di sindromi morbose e non anche alle caratteristiche di tali sindromi (istantanee, permanenti o a insorgenza graduale e differita), elaborando la categoria di 'malattia infortunio' distinta da quella di 'malattia professionale' tout court": "a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la 'malattia infortunio' va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica) evitabile con determinati accorgimenti". Afferma che "tale ricostruzione del concetto di 'infortunio' è del tutto convincente, in quanto coerente con la lettera della norma e tale da evitare una irrazionale disparità di trattamento tra situazioni omogenee (sindromi morbose conseguenti all'azione lesiva di agenti esterni) in ragione del modo di manifestarsi delle stesse, e va dunque confermata". E con riguardo alla fattispecie, evoca "le sindromi morbose insorte (rectius, suscettibili di insorgere, essendo quello di cui all'art. 437 c.p. un reato di pericolo), gli agenti esterni idonei a cagionarle, le cautele in concreto omesse": "il testo del decreto, da un lato, fa specifico riferimento a rischi di patologie cancerogene conseguenti alla immisione in ambiente dei fumi e delle polveri provenienti da batterie mal funzionanti o quanto meno tecnologicamente obsolete della cokeria, e, dall'altro, individua le cautele omesse nella mancanza di un impianto di aspirazione e depolverizzazione delle emissioni diffuse nella fase di sfornamento coke e, più radicalmente, nella mancata sostituzione dei forni delle batterie in questione (che si badi non sono l'impianto, ma un frammento dello stesso)". Né - aggiunge la Corte Suprema - appare illogica l'affermazione che "un rischio ambientale diffuso

comporta a fortiori un rischio per i lavoratori addetti agli impianti da cui provengono le sostanze nocive”, in quanto “risponde a logica e a canoni di comune esperienza il rilievo che un pericolo esteso alla generalità dei residenti in un’area prossima a quella in cui vengono prodotte sostanze nocive è accresciuto per chi come i lavoratori addetti agli impianti di produzione è esposto in maniera più diretta, continuativa e prolungata all’azione di tali sostanze” (Cass., 23 marzo 2002, n. 11894).

D) Quanto al concetto di “disastro” nell’ambito disciplinato dall’art. 437 c.p., già Cass. 2 luglio 1998, n. 2495 si è preoccupata di porne in risalto la riferibilità all’ambiente di lavoro:

“È bensì vero che oggetto specifico della tutela accordata dall’art. 437 c.p. è la pubblica incolumità in generale, ma, come chiarisce anche la Relazione ministeriale al progetto del codice penale vigente (II, 228), lo strumento usato dal legislatore per raggiungere l’obiettivo è, in questo caso, esclusivamente la repressione di comportamenti che si risolvono in attentati alla sicurezza del lavoro e non è consentito all’interprete di alterare il significato e le finalità del dettato normativo, allargandone a dismisura la portata”.

Si tratta di un orientamento che già ispirava Cass. 23 maggio 1986, sul caso Seveso, e che ritroviamo in sentenze successive (v., in particolare, Cass. 22 febbraio 2007, n. 7337; Cass. 6 febbraio 2007, n. 4675; Cass. 23 marzo 2002, n. 11894).

### 3. Il pericolo per la pubblica incolumità

Preziose sono anche le analisi dedicate dalla Corte Suprema al “**pericolo per la pubblica incolumità**”. Per cominciare, Cass. 8 ottobre 1987, Ziri (in *Giust. pen.*, 1989, II, 270, da leggere in motivazione), osserva:

“In realtà, è alle stesse caratteristiche degli impianti, degli apparecchi o dei segnali, oggetto della rimozione o della omissione, che è connessa l’eventualità del pericolo, sì che con l’accertamento della condotta illecita e del requisito della destinazione delle apparecchiature a prevenire infortuni sul lavoro, altra ulteriore indagine non è richiesta per il giudizio”.

Concordante è Cass. 10 settembre 1992, n. 9479:

“Il delitto di cui all’art. 437 c.p. è un **reato di pericolo presunto**, sì che non rileva per la sussistenza di esso l’indagine se in concreto si sia verificata la probabilità di infortuni sul lavoro”.

Sul tema ritorna Cass. 8 novembre 1993, n. 10048, relativa al caso Mecnavi:

Si tratta di un delitto di pericolo presunto, che si consuma con la semplice omissione degli impianti o con la loro rimozione, e indipendentemente dal danno che ne deriva in concreto. Se questo poi si verifica nella forma di disastro o anche di più semplice infortunio, ricorre l’ipotesi più grave di cui al comma 2. Sia l’omis-



sione che la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità. Questo è presunto dalla legge come conseguenza inevitabile del fatto che vengono a mancare provvidenze destinate a garantire la pubblica incolumità.

A sua volta, Cass. 4 febbraio 1994, n. 1326 dice:

“Il pericolo per la pubblica incolumità, rapportato all’ambiente di lavoro, non è elemento costitutivo della fattispecie criminosa di cui all’art. 437 c.p., bensì la *ratio* che spiega l’incriminazione, sicché non occorre l’accertamento del concreto realizzarsi di tale pericolo, che è presunto, essendo sufficiente la sua possibilità derivante dalla volontaria omissione di condotta antinfortunistica conforme a fattispecie legali”.

Cass. 7 luglio 1998, n. 8054 si chiede “se il mancato impiego degli apparati antinfortunistici prescritti dalla legge sia di per sé sufficiente a realizzare gli estremi obbiettivi del reato”:

“Il reato di cui all’art. 437 c.p. è compreso fra i delitti contro la pubblica incolumità; è peraltro pacifico che trattasi di reato di pericolo presunto, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun accertamento in concreto della situazione pericolosa per l’interesse protetto”.

In questo orizzonte ermeneutico, è principio consolidato quello formulato da Cass. 5 novembre 2002, n. 37116:

“Il pericolo presunto che la norma in esame intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto la suddetta norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro, e tutela anche l’incolumità dei singoli lavoratori”. (Conforme, tra le tante, Cass. 26 marzo 2007, n. 12464; Cass. 20 febbraio 2006, n. 6393).

Particolarmente approfondita è poi Cass. 14 giugno 2006, n. 20370 dedicata al Petrolchimico di Porto Marghera:

L’art. 437, comma 1, c.p. “prevede proprio un delitto (peraltro doloso) di ‘pericolo di danno’ (‘chiunque omette di collocare impianti...destinati a prevenire disastri è punito...’), a nulla rilevando che tale tipo di ‘pericolo di disastro’ non sia stato poi contemplato tra quelli ricompresi nella previsione normativa di cui all’art. 450 c.p. (che riguarda comunque i delitti colposi di pericolo)”. “Il comma 1 dell’art. 437 c.p. prevede un delitto doloso di pericolo (di infortunio e/o di disastro) che si consuma all’atto della ‘omissione’ o ‘rimozione’ dolosa, mentre il comma 2 della stessa norma introduce l’aggravante per il caso in cui l’infortunio e/o il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al comma 1”. “L’omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito”.

Da menzionare è pure Cass. 24 aprile 2008, n. 17214:

“Il bene giuridico protetto dalla previsione di cui all’art. 437 c.p. è la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta o di singoli lavoratori e non già di indistinte collettività, con la conseguenza per la quale la necessaria pluralità dei destinatari della protezione non significa la loro coincidenza con l’intera comunità dei dipendenti neanche in termini di potenzialità diffusiva generale dell’effetto dannoso (in tal caso costituendo, indebitamente, fonti di pericolo soltanto i materiali esplosivi, gli incendi o la fuoriuscita di sostanze tossiche)”. “Si è voluto sanzionare l’omesso apprestamento di quelle cautele idonee a prevenire non solo disastri ma anche infortuni sul lavoro quale effetto di uno, pochi o molti contatti dei lavoratori con la macchina o l’impianto sfornito delle protezioni imposte dalle norme”.

#### 4. L’elemento soggettivo del reato

Più che mai utile è ripercorrere gli ammaestramenti della Corte Suprema in tema di elemento soggettivo. Partiamo da una sentenza particolarmente significativa, Cass. 10 settembre 1992, n. 9479:

“Sotto il profilo soggettivo, non vale nella specie addurre errore o buona fede: la rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell’ambiente di lavoro è stata fuori discussione, ove si ponga mente che **già un incendio si era verificato nella fabbrica adibita a ricostruzione di pneumatici, attività all’evidenza pericolosa, che richiedeva l’attuazione di tutte le cautele imposte in funzione di prevenzione incendi - la gomma, è un fatto noto, è materiale particolarmente infiammabile -; di conseguenza, l’evidente consapevolezza e volontà dell’omissione da parte dell’imputato (cui faceva capo il relativo obbligo giuridico di attuare le misure prescritte in funzione antincendio) integra il dolo richiesto dall’art. 437 c.p.**”.

Una ulteriore delucidazione è fornita dalla sentenza Mecnavi, Cass. 8 novembre 1993, n. 10048:

Sia l’omissione che la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità. Questo è presunto dalla legge come conseguenza inevitabile del fatto che vengono a mancare provvidenze destinate a garantire la pubblica incolumità. **Non occorre che sia anche specificamente perseguito (dolo specifico)**. Si comprende allora come anche la semplice consapevolezza e accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integri pienamente il reato. Nel caso in esame è pacificamente ritenuta la consapevolezza dell’omissione: gli imputati erano stati avvertiti delle deficienze degli impianti antincendi, e uno degli imputati aveva scritto una diffida alla proprietaria del cantiere perché provvedesse ad attivare quello a schiumogeno. La volontà dell’omissione si desume dalla decisione di compiere i lavori

anche indipendentemente dalla messa in efficienza delle apparecchiature e dalla provvista dello schiumogeno. Tutto ciò implica anche la consapevolezza e l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le misure prescritte e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Tanto basta per rispondere dell'ipotesi dolosa di cui all'art. 437. Poiché il disastro e l'infortunio sul lavoro, benché non voluti, si sono verificati, gli imputati rispondono dell'ipotesi aggravata di reato prevista dal comma 2 dell'art. 437. Un più grave evento non voluto non è idoneo a trasformare in delitto semplicemente colposo la consapevolezza e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso.

Beninteso, è il caso di aggiungere che non basta di per sé sola una generica e iniziale adesione a una strategia di risparmio a dimostrare il dolo. È quel che chiarisce la seconda sentenza sul Caso Mecnavi, Cass. 24 novembre 1994, n. 11699, relativa ad un imputato assolto, a differenza di altri, dal reato di cui all'art. 437 c.p.: "La generica e iniziale adesione alla strategia di risparmio della società, che comportava - tra l'altro- deficienti investimenti in materia di sicurezza del lavoro, non può essere espressione di una rappresentazione e volizione dell'evento, ossia del fatto specifico di reato che forma oggetto di contestazione. L'elemento psicologico del reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni richiede la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per la pubblica incolumità, cioè la volontà e consapevolezza di violare l'obbligo giuridico di collocare i dispositivi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro. Ora, volere una politica societaria di risparmio, se comporta la consapevolezza di una possibile futura mancata adozione delle doverose cautele, non implica che l'agente abbia voluto, come conseguenza della propria condotta, la singola specifica omissione di cautele realizzata da altri con la consapevolezza del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Per affermare il dolo dell'agente nella fattispecie in esame, sarebbe dovuto risultare che egli si era rappresentato il fatto, ossia la omissione di cautele, con riferimento al singolo episodio di mancata collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'imputato, pur avendo trascurato con colpevole negligenza di esercitare un controllo sull'opera dei delegati riguardo all'osservanza della normativa antiinfortunistica, non era specificamente informato, o almeno non è emersa alcuna prova in tal senso, della concreta situazione di pericolo derivante dalla mancata adozione di misure di sicurezza e dalla inefficienza degli impianti, né risulta che abbia effettivamente e personalmente partecipato alla decisione di dare inizio ai lavori, nonostante la consapevolezza del pericolo per la incolumità dei dipendenti".

Di un'ipotesi di cui all'art. 437, comma 2, c.p. si occupa Cass. 26 novembre 1996 n. 10161:

"Non si richiede l'intenzione di recar danno alle persone e provocare infortuni, ma è sufficiente la consapevolezza che l'omissione degli accorgimenti tecnici comporti pericolo per la pubblica incolumità": "l'accettazione di tale pericolo

che d'altro canto è insito nell'operare senza i dovuti accorgimenti (pericolo presunto) è sufficiente ad integrare il delitto allorché si verificano anche se non voluti disastri o infortuni sul lavoro”.

Dal suo canto, Cass. 16 aprile 1999, n. 4877 mette nuovamente in luce come la prova del dolo si tragga anche dal ripetersi delle situazioni di pericolo (nella fattispecie, la rimozione di massi in galleria):

“La pericolosa e ricorrente operazione di disaggio veniva effettuata nella miniera senza la adozione di opportune cautele atte ad evitare gli infortuni. Il disaggio era effettuato senza la preventiva, di volta in volta, ispezione da parte di persona qualificata per accertare la situazione e le condizioni della parte instabile della galleria (la squadra in funzione si limitava a sporadiche ispezioni dirette ad altra finalità), senza l'uso di idonei macchinari, e, per di più, dotando l'operatore di un palanchino di scarsa lunghezza che costringeva la persona a rimanere sotto la zona di probabile crollo (primo infortunio), oppure dotandolo di una macchina priva di protezione per il manovratore (secondo infortunio)”. Di qui la ritenuta sussistenza di “una cosciente omissione delle più elementari cautele per la sicurezza del lavoro”. Né il datore di lavoro pensi di addurre a propria discolpa “la sua provenienza da una cultura totalmente diversa e la sua incompleta conoscenza della lingua italiana”:

“L'imputato era già stato in precedenza denunciato per fatti analoghi, per cui doveva ritenersi che egli aveva scientemente omesso di predisporre le misure necessarie per evitare qualsiasi pericolo per i lavoratori, avendo già precedentemente avuto modo di essere edotto circa i suoi doveri di imprenditore e, trovandosi in Italia sin dal 1991, non poteva accampare a sua scusa la sua provenienza da una cultura diversa o la scarsa conoscenza della lingua italiana”.

Illuminante è poi Cass. 14 giugno 2006 n. 20370 sul Petrolchimico di Porto Marghera:

“Sussiste il dolo quando volutamente si omette la condotta doverosa nella consapevolezza che si tratti di misura destinata a prevenire disastri o infortuni, con l'accettazione del pericolo per la pubblica incolumità e senza che rilevi l'intenzione di arrecare danno alle persone”. “Gli imputati sapevano che la valvola B doveva essere sostituita, prova ne sia che si attivarono per la realizzazione delle c.d. scatole furmanitate con priorità 1, e che, una volta esclusa la realizzabilità delle scatole, omisero con piena consapevolezza di sostituire la valvola”. Tanto più che, “essendo la zona industriale di Porto Marghera definita ‘sito ad alto rischio ambientale’ dall'art. 1, comma 4, lettera a), L. dicembre 1999, n. 426 (‘Nuovi interventi in campo ambientale’), non può non desumersi da tale circostanza un ulteriore elemento di prova a carico dei due imputati sotto il profilo della loro consapevolezza circa il pericolo derivante dalla loro omissione”.

Inoltre, nel riprendere i principi fissati con riguardo al caso Macnavi da Cass. 8 novembre 1993, n. 10048, la stessa sentenza 14 giugno 2006, n. 20370 precisa: Per l'applicabilità dell'art. 437, comma 2, c.p., “è sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell'evento che

aggrava il delitto di cui al citato art. 437 c.p.”. “Il delitto di cui all’art. 437 c.p. si consuma con la consapevole ‘omissione’ o ‘rimozione’ di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto”, e “qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l’ipotesi più grave prevista dal comma 2 dello stesso articolo”. “L’omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito”, e “poiché la consapevolezza della predetta omissione o rimozione e l’accettazione del conseguente pericolo sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all’art. 437 c.p., qualora si verificano, benché non voluti, il disastro e l’infortunio sul lavoro, ricorre l’ipotesi di reato prevista dal comma 2 dell’art. 437 c.p., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all’art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso”.

Anche una seconda sentenza sul Petrolchimico di Porto Marghera, Cass. 6 febbraio 2007 n. 4675, sviluppa considerazioni egualmente utili:

“La natura dolosa dell’ipotesi di reato in questione richiede che l’agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri)”, e che, quindi, “se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell’art. 437 c.p., è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell’agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate”. E con riguardo al caso di specie, sulla scorta dei dati accertati nel processo, conclude che “gli imputati sono stati negligenti (ma non dolosamente consapevoli) perché hanno sottovalutato segnali inquietanti che avrebbero dovuto indurli ad operare diversamente ma non hanno consapevolmente accettato (sia pure sotto il profilo del dolo eventuale) che questi eventi dannosi si verificassero”.

Altra sentenza degna di menzione è Cass. 22 febbraio 2007, n. 7337:

“Il dolo del reato in esame consiste nella consapevolezza della omissione da parte di chi ha l’obbligo giuridico di collocare e di tenere in efficienza gli impianti di sicurezza, oltre che nella rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell’ambiente di lavoro e per la incolumità delle persone”. Nella specie si considera dimostrata la sussistenza del dolo nei confronti di due imputati, avuto riguardo ai “ruoli rivestiti da tali soggetti nell’organigramma aziendale che li portavano a dovere rispondere direttamente della sicurezza dell’impianto che qui interessa”, “in ragione delle “ammissioni degli stessi soggetti circa la conoscenza dei difetti di funzionamento della valvola del flussostato cui non avevano posto rimedio”, e sul presupposto che “le loro **specifiche competenze tecniche com-**

portassero pure la conoscenza delle conseguenze disastrose che potevano derivare da una interruzione dell'energia".

Infine, Cass. 24 aprile 2008, n. 17214, relativa a una ipotesi di "mancanza di un **sistema automatico di spegnimento** della fiamma in caso di accesso di persone nella zona di taglio ossiacetilenico di un pantografo" sottolinea:

"Il dolo nella fattispecie in disamina è correlato alla precisa consapevolezza della esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un macchinario privo della cautela imposta e dalla volontà di accettare il rischio di infortunio, facendo funzionare il macchinario senza la cautela stessa". L'imputato, "pur pienamente consapevole dell'obbligo imposto e pur avendo richiesto l'intervento di un tecnico per mettere a norma il pantografo, **ha disposto perché il macchinario fosse utilizzato per oltre un mese in assenza del richiesto intervento di protezione e, quindi, conoscendo la sua necessità ed accettando il rischio del funzionamento in sua assenza**".

## 5. Esigenze produttive o economiche

Un quarto aspetto si riferisce alla sussistenza del reato di cui all'art. 437 c.p. pur a fronte di **esigenze aziendali di natura produttiva o economica**. Leggiamo, per cominciare, Cass. 10 settembre 1992, n. 9479:

"Che, poi, la mancata prosecuzione dell'attività lavorativa potesse creare disagi economici notevoli all'imprenditore ed ai lavoratori suoi dipendenti è situazione che, al più, avrebbe potuto integrare uno stato di bisogno, ma non uno stato di necessità, attinente in modo esclusivo alla vita ed alla integrità fisica dell'individuo ed alla sua personalità morale (libertà, onore, pudore e simili diritti personali) e neppure in maniera indiscriminata, ma nei limiti e con i vincoli contenuti nell'art. 54 c.p., norma che rende esente da punizione solo colui che è costretto a delinquere dalla necessità di salvare sé ed altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, situazione e presupposti, all'evidenza non ricorrenti nel caso in esame".

Eloquente è, poi, la sentenza relativa al caso Mecnavi, Cass. 8 novembre 1993, n. 10048:

"Anche la semplice consapevolezza e accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integri pienamente il reato. Anche se è causata dalla intenzione di ridurre i costi dell'opera cui le attrezzature servono e magari nella speranza che non si verifichi disastro o infortunio, la condotta rimane illecita e punibile".

Collimante è Cass. 23 giugno 2000, n. 7372 in un caso in cui il datore di lavoro imputato sosteneva che "mancherebbe il dolo, in quanto egli avrebbe cercato di mettere in regola sua fabbrica, ma non vi sarebbe riuscito sia per i tempi ristret-

ti che gli erano stati imposti, sia per i problemi di carattere finanziario, che avevano portato alla sua dichiarazione di fallimento”:

“A nulla rileva che l’imputato si fosse adoperato per attuare le misure che pensava fossero più urgenti e il cui costo era in quel momento compatibile con i suoi mezzi finanziari, se è vero che, per altro verso, egli era consapevole di non avere adottato le altre cautele che gli erano state prescritte al preciso scopo di prevenire i possibili infortuni sul lavoro”.

Illuminante è poi la replica formulata da Cass. 26 marzo 2007, n. 12464 nel caso di un amministratore di società esercente uno stabilimento per la produzione di carta condannato per il reato di cui all’art. 437 c.p. per aver omesso di dotare gli impianti di accorgimenti antincendio:

“Palesamente ininfluyente è l’allegazione delle precarie condizioni economiche dell’azienda, che - **in caso di constatata impossibilità dei provvedere ai necessari interventi per l’indisponibilità di risorse finanziarie - avrebbero imposto la cessazione della produzione e non certo legittimato la sua prosecuzione in situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori**”.

## 6. Il comportamento colposo del lavoratore

Quinto aspetto: la rilevanza di un eventuale **comportamento colposo del lavoratore**. In sintonia con la giurisprudenza della Corte Suprema sul tema in generale, Cass. 3 marzo 1995, n. 2181 osserva:

“L’imprudente comportamento dell’infortunato può essere preso in considerazione relativamente al reato di lesioni colpose, ma non ha alcuna incidenza sulla condotta descritta dall’art. 437 c.p. e sull’evento di detto reato indicato nel capoverso della medesima norma dal momento che causa dell’evento di detto reato è soltanto il comportamento dell’agente diretto alla rimozione o all’omissione delle apparecchiature antinfortunistiche, al quale l’infortunato è stato estraneo, mentre l’evento lesivo (o di disastro) è considerato dalla norma nella sua oggettività di naturale accadimento causalmente collegato alla predetta condotta dell’agente e non pure come evento di altra condotta di diversa natura, rispetto a quella descritta dall’art. 437 c.p., realizzata al di fuori del paradigma legislativo dell’art. 437 c.p.”.

## 7. Il momento consumativo del reato

Altro problema di rilevante portata pratica è quello inerente alla determinazione del momento consumativo del delitto di cui all’art. 437 c.p. La risposta è fornita da Cass. 3 marzo 1995, n. 2181:

“Quello contestato agli imputati (art. 437, comma 2, c.p.) si configura come

delitto aggravato dall'evento, la cui consumazione coincide con l'epoca della verificazione dell'infortunio (o del disastro) derivante dalla condotta dell'agente descritta nel comma 1 dell'art. 437”.

“L'evento lesivo (o di disastro) è considerato dalla norma nella sua oggettività di naturale accadimento causalmente collegato alla predetta condotta dell'agente e non pure come evento di altra condotta di diversa natura, rispetto a quella descritta dall'art. 437 c.p. realizzata al di fuori del paradigma legislativo dell'art. 437 c.p.”.

## 8. Delitto aggravato dall'evento

Resta da notare, a proposito del reato di cui all'art. 437, comma 2, c.p., che la Corte Suprema prospetta tale reato come “delitto aggravato dall'evento”: v., ad es., Cass. 8 novembre 1993, n. 10048; Cass. 3 marzo 1995, n. 2181; Cass. 7 luglio 1998, n. 8064; Cass. 14 giugno 2006, n. 20370; Cass. 22 febbraio 2007, n. 7337).

## 9. I rapporti con i reati di omicidio e di disastro

Per quel che concerne i rapporti tra il reato di cui all'art. 437 c.p. e i delitti di omicidio e disastro, fa spicco l'insegnamento acutamente impartito da Cass. 8 novembre 1993, n. 10048:

“Il danno alle persone non è compreso nella ipotesi tipica complessa di cui al comma 2 dell'art. 437 c.p. in quanto costituisce effetto soltanto eventuale - e non essenziale - del disastro o dell'infortunio causati dall'omissione delle cautele. Appunto perciò la morte della persona, sia pure in conseguenza della suddetta omissione delle misure, non viene assorbita da quella stessa ipotesi delittuosa ma costituisce reato autonomo. A tali differenti eventi corrispondono i diversi reati di cui agli artt. 437, comma 2, 449 e 589 commi 2 e 3 c.p. in concorso formale. Le dette previsioni normative considerano distinte situazioni tipiche: la prima riguarda la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro, l'altra la morte non voluta di una o più persone. Sono poi dirette a tutelare interessi differenti: le prime la pubblica incolumità, l'altra la vita della persona. Poiché le disposizioni non regolano lo stesso fatto tipico e neppure la stessa materia (art. 15 c.p.) non sussiste un concorso (o conflitto) di norme.

Si tratta di principi già affermati in precedenza dalla Cassazione (v. Cass. 9 aprile 1984, in *Riv. pen.*, 1985, 103; Cass. 17 novembre 1983, Zocchi, *ibid.*, 1984, 587; Cass. 23 gennaio 1974, Manassero, in *Cass. pen. Mass. annot.*, 1975, 822), e costantemente seguiti anche nella successiva prassi giudiziaria (si pensi, a titolo di esempio, al caso di Porto Marghera esaminato da Cass. 6 febbraio 2007, n. 4675; ma v. anche Cass. 22 febbraio 2007, n. 7337; Cass. 14 giugno 2006, n. 20370; Cass. 7 luglio 1998, n. 8064).



## RIASSUNTO

Tra i reati previsti in materia di sicurezza del lavoro, fa spicco il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.), punito con la pena della reclusione sino a cinque anni, e, nel caso in cui dal fatto derivi un disastro o un infortunio, con la pena della reclusione sino a dieci anni. Purtroppo, si tratta di un reato la cui applicazione concreta nella prassi giudiziaria non è ancora frequente. Il presente saggio intende offrire una ricostruzione organica degli insegnamenti impartiti in materia dalla Corte di Cassazione sotto i diversi profili relativi agli elementi costitutivi del reato, e così fornire agli operatori strumenti preziosi in vista di un intervento della magistratura particolarmente proficuo ai fini della prevenzione nei luoghi di lavoro

## SUMMARY

Among the crimes foreseen in respect to work safety, it stands out the offence represented by the intentional omission of accident prevention measures (art. 437 P.C), punished with up to 5-year imprisonment and, in case an accident or injury derives from the fact, up to 10-year imprisonment. Unfortunately, this is a crime which concrete application in the legal practice is not frequent yet. This essay intends to offer an organic reconstruction of the teachings imparted on the topic by the Court of Cassation, under the different profiles relative to the elements constituting the offence, in order to provide operators valuable instruments in view of a particularly profitable intervention of the magistrature for accident prevention in work places.